



Proposte di evoluzione
normativa e organizzativa per uno sviluppo
del settore nazionale dei RAEE

A cura di
Erion

Aprile 2022





INDICE

4 Riduzione della burocrazia tramite la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e di gestione dei rifiuti

- Razionalizzazione ed efficientamento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni in materia di rifiuti
- Adeguamento della disciplina in materia di raccolta, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti
- Semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti

6 Misure di incentivazione, sanzionatorie e di controllo dell'attività di gestione dei RAEE, per una piena attuazione della disciplina in materia di Responsabilità Estesa del Produttore

6 Altre linee di intervento su settori specifici

- Realizzazione di un sistema virtuoso per la preparazione per il riutilizzo
- Azioni di contrasto all'attività di Free Riding
- Revisione della disciplina relativa alle verifiche di idoneità del responsabile tecnico

7 Rafforzare la comunicazione e l'informazione per i cittadini e gli utilizzatori

- Proposte che necessitano di interventi a livello di comunicazione

Riduzione della burocrazia tramite la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e di gestione dei rifiuti

Razionalizzazione ed efficientamento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni in materia di rifiuti

- 1.** Si segnala la necessità di semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento dei rifiuti. Si propone di inserire semplificazioni amministrative ad hoc finalizzate a favorire l'uso di autocertificazioni e ad assicurare un'interlocuzione preventiva ed effettiva tra i soggetti coinvolti. Con riferimento a tale ultimo profilo, si ritiene che il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di trattamento rifiuti dovrebbe privilegiare il ricorso allo strumento della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che consente un confronto e un dialogo simultanei con conseguente possibilità di definire contestualmente eventuali profili di dissenso. Il termine di conclusione del procedimento autorizzativo dovrebbe essere fissato entro tempi certi, che siano comprensivi anche della fase istruttoria. Al fine di assicurare condizioni uniformi sull'intero territorio nazionale, si ritiene opportuna l'adozione di circolari interpretative contenenti indicazioni in merito allo svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi.
- 2.** Nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, si ritiene opportuno che il Ministero della Transizione Ecologica adotti un format minimo valido sul territorio nazionale per le istanze di autorizzazione.
- 3.** Allo scopo di salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative ai processi produttivi si ritiene opportuno prevedere, accanto al titolo autorizzativo propriamente detto, un elaborato non tecnico caratterizzato da un nucleo informativo minimo destinato alla circolazione tra agli operatori della filiera (contenente le pertinenti informazioni relative ai CER ricevibili e alle tonnellate trattabili e stoccabili). Il documento potrebbe contenere il richiamo alla fonte che consente l'accesso alle ulteriori informazioni pubblicate dall'autorità competente. Tale modifica perseguirebbe, oltre alle citate esigenze di riservatezza delle informazioni aziendali, anche obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, così rendendo effettive le fasi di verifica e controllo in capo agli stessi.

Adeguamento della disciplina in materia di raccolta, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti

- 4.** Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e il sistema dei controlli, non pregiudicando i livelli di tutela ambientale, si ritiene necessario che il provvedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sia rilasciato solo in formato telematico, con esclusione dell'obbligo di accompagnare i rifiuti durante il trasporto con la copia cartacea del provvedimento. Si ritiene, inoltre, opportuno conferire alla pubblicazione informatica dell'Albo (accessibile dal sito istituzionale) natura (vincolante) di ufficialità anche a fini di controllo.
- 5.** Si ritiene opportuno eliminare la necessità dell'"attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare" di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) del d.m. n. 120/2014 (il cui modello è stato approvato dall'Albo con deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014, modificata con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020). Appare, infatti, maggiormente in linea con le esigenze di semplificazione la predeterminazione di requisiti di idoneità a cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi.
- 6.** Un'auspicabile semplificazione per gli operatori di settore consisterebbe nel prevedere che le operazioni per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4, 5, 6 confluiscono in un'unica categoria di iscrizione.

- 7.** Appare opportuno che gli Stati europei riconoscano reciprocamente i requisiti previsti dagli altri Stati dell'Unione per lo svolgimento del trasporto di rifiuti. All'interno del territorio dell'Unione europea il trasporto dei rifiuti dovrebbe poter essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dallo Stato di appartenenza, senza necessità di conseguire i titoli richiesti dallo Stato di transito/arrivo.
- 8.** Al fine di semplificare la gestione dei RAEE raccolti dai distributori di AEE secondo i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero", e fermi restando gli esistenti obblighi in tema di tracciabilità dei RAEE, si propone di esonerare i distributori (e i terzi che agiscono in nome dei distributori) che effettuano il trasporto dai luoghi di raggruppamento ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- 9.** Si ritiene necessario un chiarimento normativo in merito al codice EER da assegnare alle cartucce di toner e ink jet esauste. L'intervento chiarificatore è indispensabile anche ai fini dell'inclusione di tali materiali nell'ambito di applicazione della disciplina dell'"Uno contro Zero", che ne permetterebbe l'incremento dei tassi di raccolta.
- 10.** Si propone una semplificazione degli oneri connessi alla micro-raccolta di rifiuti, attualmente disciplinata dall'art. 193, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006. Considerato che il trasporto su strada presenta variabili non sempre prevedibili o eliminabili, si ritiene opportuno semplificare gli adempimenti relativi all'indicazione sul FIR del percorso effettuato. L'indicazione delle tratte intermedie, richiesta dall'attuale formulazione della norma, impone infatti, agli operatori di fornire informazioni che potrebbero essere lesive sotto il profilo concorrenziale in assenza di reali benefici in termini ambientali.
- 11.** Laddove in tema di tracciabilità siano previsti a livello locale adempimenti a carico degli operatori ulteriori rispetto a quelli regolati dalla normativa nazionale (es. art. 18, comma 3, L.R. Lombardia n. 26/2003 laddove impone agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti la compilazione di apposito applicativo web) si ritiene indispensabile imporre lo scambio di dati e informazioni tra i sistemi obbligatori locali e quelli ai sensi della normativa nazionale, così evitando un'inutile moltiplicazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese.
- 12.** Allo scopo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e favorire il raggiungimento degli obiettivi europei, si propone di riconoscere la possibilità di raccogliere su base volontaria RAEE di piccolissime dimensioni (ricadenti nell'ambito di applicazione del d.m. 121/2016) e pile portatili di origine domestica anche ai distributori di prodotti diversi dalle AEE e dalle pile, a prescindere dalla superficie di vendita. Tali soggetti dovrebbero beneficiare di semplificazioni/deroghe del regime autorizzativo con riferimento alla raccolta e al deposito. Si propone, inoltre, di introdurre semplificazioni per il deposito di tali tipologie di rifiuti presso luoghi ad alta frequentazione (es. scuole statali o paritarie, uffici postali, ecc.).
- 13.** Con riferimento invece alla disciplina "Uno contro Uno" già prevista per i distributori, è auspicabile una revisione e semplificazione del d.m. 65/2010, al fine di incrementare in termini significativi il ricorso a tale tipologia di ritiro da parte dei distributori, imponendo la pubblicità anche sui relativi siti internet delle modalità di svolgimento di tale attività.
- 14.** Sempre in riferimento alla disciplina "Uno contro Uno", deve essere disciplinato in termini chiari l'istituto del deposito preliminare alla raccolta, che deve essere disegnato in maniera tale da incentivare i punti di vendita di ogni dimensione e tipologia a farvi ricorso, ad esempio prevedendo un aumento della durata massima (fino a 6 mesi) e/o una proporzionalità tra quantità e dimensioni dell'area di stoccaggio.
- 15.** Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, sarebbe opportuno prevedere modalità semplificate di autorizzazione e modalità di raccolta innovative (raccolta domiciliare, micro-raccolta, contenitori intelligenti).
- 16.** Andrebbe infine incentivata la raccolta dei RAEE su base "Uno contro Uno", valutando la possibilità di estensione dell'obbligo di effettuare questo servizio – oggi riferito ai soli RAEE provenienti da nuclei domestici – anche ai distributori di AEE destinate ad utenti professionali unitamente ad adeguate campagne d'informazione lungo la filiera produttiva e disciplinandone le modalità di effettuazione.

Semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti

- 17.** Si propone di modificare il punto 2.1.1 dell'all. 3 al decreto ministeriale 370/1998 e l'art. 194, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevedendo l'esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i mezzi stranieri iscritti all'Albo gestori impegnati in trasporti transfrontalieri di rifiuti con riferimento alle operazioni di trasporto svolte in territorio nazionale.

Misure di incentivazione, sanzionatorie e di controllo dell'attività di gestione dei RAEE, per una piena attuazione della disciplina in materia di Responsabilità Estesa del Produttore

- 18.** Qualora il produttore di AEE decida di avvalersi della facoltà di esporre il contributo sul prezzo di vendita dell'AEE messa a disposizione sul mercato nazionale, la visible fee dovrà essere comunicata ai consumatori da parte della Distribuzione eventualmente anche mediante il ricorso a strumenti digitali (ad esempio QR code o codice a barre).
- 19.** Poiché il Sistema funziona per Raggruppamenti, occorre eliminare la rendicontazione delle quantità di RAEE gestite per categorie.
- 20.** L'attuale metodologia per la modulazione dei contributi prevista dall'art. 3, comma 4, del d.m. 140/2016 dovrà essere adeguata alla normativa europea e, in ogni caso, essere coerente con l'art. 178-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.
- 21.** Appare auspicabile aderire alla tendenza, già invalsa in ambito europeo, orientata all'utilizzo dell'obiettivo per gli Stati Membri dell'85% sui RAEE generati.
- 22.** Il sistema di gestione dei RAEE presenta dei tratti di inefficienza e di mancanza di incisività, a causa dell'assenza di un organo apicale. A tal proposito appare auspicabile riformare il Comitato di Vigilanza e Controllo, a cui attribuire tale ruolo.
- 23.** Tale organismo, pur guidato dal MITE, dovrebbe essere composto da rappresentanti di tutte le parti pubbliche e private coinvolte, così da svolgere una funzione di analisi e indirizzo al fine di promuovere politiche inclusive e non meramente sanzionatorie.
- 24.** Allo stesso modo, appare auspicabile istituire un capillare sistema di controllo sul territorio, al fine di intercettare i flussi di RAEE che vengono sottratti al sistema di gestione.
- 25.** Va previsto un inasprimento delle sanzioni per gli impianti di trattamento che non comunicano le quantità di RAEE trattate annualmente (art. 33 comma 2; art. 38 comma 4), dando al CdC RAEE potere di controllo.
- 26.** È necessario intensificare i controlli doganali relativi ai requisiti minimi per l'esportazione di AEE usate, di cui all'Allegato VI del d.lgs. 49/2014.

Altre linee di intervento su settori specifici

Realizzazione di un sistema virtuoso per la preparazione per il riutilizzo

- 27.** Per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo delle intere apparecchiature occorre prima risolvere aspetti fondamentali quali l'identificazione e la qualificazione del "nuovo" produttore, le responsabilità a suo a carico, i requisiti operativi ai quali deve sottostare nell'attuare i processi di preparazione per il riutilizzo, gli obblighi di etichettatura e di garanzia in conformità alla legislazione vigente.
- 28.** Le stesse attività di cernita e preparazione per il riutilizzo dei RAEE potrebbero essere effettuate negli impianti autorizzati al trattamento dei RAEE.

Azioni di contrasto all'attività di Free Riding

29. Il Free Riding è un problema già esistente e destinato a divenire sempre più vasto ed allarmante; occorre pertanto avviare controlli sistematici per identificare le aziende che immettono AEE sul mercato nazionale senza essere iscritte al Registro dei Produttori. È necessario coinvolgere i venditori on-line, per la dovuta contribuzione economica al sistema di gestione dei RAEE. In tal senso appare auspicabile l'introduzione di modalità definite ad hoc per i venditori on-line, al fine di consentire l'emersione delle attività che finora si sono sottratte al sistema di finanziamento della gestione dei RAEE (es. obbligo per i venditori e le piattaforme di vendita on-line di dichiarare l'avvenuto versamento del contributo ambientale sui singoli beni; migliore regolazione degli obblighi di ritiro secondo l'"Uno contro Uno" per gli operatori e le piattaforme on-line che vendono prodotti a distanza).

Revisione della disciplina relativa alle verifiche di idoneità del responsabile tecnico

30. Si propone di riformare il sistema delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico di cui al d.m. n. 120/2014 e alle numerose delibere dell'Albo nazionale gestori ambientali, prevedendo:

- una modifica delle materie oggetto di verifica (circoscrivendole a tematiche la cui conoscenza è indispensabile per lo svolgimento delle attività);
- l'eliminazione delle verifiche quinquennali (al più l'aggiornamento potrebbe essere conseguito attraverso la partecipazione a corsi organizzati dall'Albo e/o dalle associazioni di categoria).

Rafforzare la comunicazione e l'informazione per i cittadini e gli utilizzatori

Proposte che necessitano di interventi a livello di comunicazione

31. Sarebbero auspicabili campagne di comunicazione su larga scala per cittadini/consumatori (anche con il supporto delle istituzioni nella modalità "pubblicità progresso"), soprattutto sui temi del ritiro "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero" dei RAEE da parte dei Distributori.

32. Sarebbe opportuno prevedere forme di diffusione dell'informazione relativa alla necessità di separare le batterie dai RAEE. Ciò vale in particolare per l'obbligo di separazione delle batterie al litio dai RAEE da parte del consumatore e/o nelle isole ecologiche.





Via Messina, 38
20154 Milano

comunicazione@erion.it
www.erion.it

